

Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze -  
Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter,  
c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione  
fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado  
- Ricorribilità in cassazione - Regolamento di competenza - Esclusione  
- Fondamento.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi  
dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche  
introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una  
ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni  
estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per  
cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che  
la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su  
ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo  
grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regola  
diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali  
ragioni siano o meno identiche.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023 (Rv.  
668590 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_348\_2, Cod\_Proc\_Civ\_art\_348\_3,  
Cod\_Proc\_Civ\_art\_360, Cod\_Proc\_Civ\_art\_042